



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA LOTTA ALLE PIANTE NEOFITE INVASIVE

Il Municipio di Onsernone, con decisione no. 29 del 26.01.2026,

Richiamati:

- Art. 192 LOC
- Art. 48 Regolamento Comunale ROC

decreta:

### Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di promuovere la lotta volontaria e coordinata contro le piante neofite invasive presenti sul territorio comunale, in particolare nelle zone edificabili e agricole, mediante misure di sensibilizzazione e, per determinate specie, tramite incentivi finanziari facoltativi.

### Art. 2 – Basi legali

La presente ordinanza si fonda sulla legislazione federale e cantonale applicabile, in particolare sull'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), sulla legislazione in materia di protezione della natura, del bosco e del suolo.

### Art. 3 – Campo di applicazione

1. La presente ordinanza si applica ai fondi situati in zona edificabile e in zona agricola.
2. Sono escluse le superfici classificate come bosco, soggette alla legislazione forestale.
3. Possono richiedere un incentivo (Art. 7) le persone domiciliate nel Comune di Onsernone (domicilio, permesso C) e proprietarie di fondi interessati siti nel Comune di Onsernone.

### Art. 4 – Piante neofite invasive

1. Sul territorio comunale sono presenti le specie di piante neofite invasive elencate nel *capoverso* 2 del seguente articolo le quali possono compromettere la biodiversità, la sicurezza e il decoro del territorio.

2. Le specie sono suddivise per priorità gestionale.

Specie di priorità 1 (oggetto di possibile incentivo):

- Ailanto (*Ailanthus altissima*)
- Paulownia (*Paulownia tomentosa*)
- Kudzu (*Pueraria lobata*)
- Poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*)
- Palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*)

Specie di priorità 2 (solo a titolo informativo, senza incentivi):

- Mimosa (*Acacia dealbata*)
- Bambù invasivi (*Phyllostachis spp.*, *Pseudosasa japonica*)
- Poligono del Turkestan (*Fallopia aubertii*)
- Albero di Sant'Andrea (*Diospyros lotus*)
- Lauroceraso (*Prunus laurocerasus*)
- Kiwi (*Actinidia chinensis*)



### **Art. 5 – Obblighi e principi di intervento**

1. È obbligatoria la segnalazione alle autorità comunali di eventuali focolai delle specie di priorità presenti sul territorio comunale.
2. Le inflorescenze della palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*) devono essere tagliate prima della produzione dei frutti. I residui possono essere smaltiti nel compostaggio o con gli scarti vegetali. Questa operazione è da ripetere ogni anno. Nel caso di impedimento nella rimozione delle inflorescenze, la palma deve essere abbattuta.
3. La rimozione e lo smaltimento delle neofite invasive devono avvenire esclusivamente con metodi meccanici e nel rispetto delle buone pratiche tecniche e delle direttive cantonali.

### **Art. 6 – Incentivi**

1. Il Municipio può prevedere incentivi finalizzati alla rimozione volontaria delle specie di priorità 1.
2. Gli incentivi non costituiscono un diritto acquisito.

### **Art. 7 – Determinazione degli incentivi**

1. L'ammontare, le modalità e le condizioni di concessione degli incentivi sono stabiliti dal Municipio come segue:
  - Poligono del **Giappone**: Messa a disposizione **gratuita** di **sacchi** per un corretto smaltimento,
  - **Palma** di Fortune: **CHF 200.00** per pianta con altezza superiore a un metro. In caso di rimozione di un numero di piante superiore a 3 unità, il contributo sarà limitato a un massimo di CHF 600.00.
2. Gli incentivi sono subordinati alla disponibilità dei crediti a preventivo.

### **Art. 8 – Procedura**

1. La richiesta di incentivo deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale tramite l'apposito formulario.
2. L'Ufficio tecnico comunale esamina la richiesta in relazione alle condizioni di cui agli Art. 6 e 7 della presente Ordinanza e rilascia un preavviso alla concessione del contributo.
3. Il contributo relativo alla Palma di Fortune verrà versato entro 30 giorni dalla comunicazione all'Ufficio tecnico comunale dell'effettiva rimozione della pianta presentando le relative giustificazioni indicate nell'apposito formulario.
4. Contro il preavviso dell'Ufficio tecnico comunale è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.



## Art. 9 – Controlli e sanzioni

1. Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. Procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso tale termine procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Qualora il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
3. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC.

## Art. 10 – Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

## Art. 11 – Rapporto con altre ordinanze

La presente ordinanza ha carattere complementare e non sostituisce le ordinanze comunali vigenti in materia di manutenzione dei fondi.

\*\*\*\*\*

---

<sup>1)</sup> Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato **entro 30 giorni** dalla pubblicazione.

<sup>2)</sup> Ad eventuale ricorso non è dato l'effetto sospensivo.

<sup>3)</sup> La presente Ordinanza una volta cresciuta in giudicato **entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.**

Pubblicata agli albi comunali con **effetto dal 29.01.2026.**

6662 Russo, 27.01.2026

---

Adottata con risoluzione municipale no. 29 del 26.1.2026, pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 26 gennaio 2026

---